



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 9708

Del 03/07/2018

---

Identificativo Atto n. 24

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "FORMALIZZAZIONE DEGLI ESITI DERIVANTI DAL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO FRODE NEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA - SVIZZERA 2014/2020" E DEL RELATIVO ALLEGATO "VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE A RISCHI DI FRODE SPECIFICI NEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA/ SVIZZERA 2014-2020".

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA E RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE ELVETICA ED I CANTONI

**RICHIAMATO** il Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, all'art. 59, par. 2, lett. b) dove prevede che gli Stati membri, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea, prevengano, individuino e rettifichino le irregolarità e le frodi;

**RICHIAMATE** le norme di seguito elencate del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio:

- art. 125, par. 4, lett. c) che prevede che l'Autorità di Gestione "istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati";
- art. 75, lett. h) che stabilisce che i sistemi di gestione e controllo prevedano "la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi ....";
- art. 122, che prevede che l'Autorità di Gestione notifichi alla Commissione Europea casi di sospetta frode;

**VISTE** le seguenti note dell'[Expert Group on European Structural Investment Funds](#) (acronimo: E.G.E.S.I.F.):

1. E.G.E.S.I.F.\_14-0021-00 del 16/06/2014:

- in attuazione della norma dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (RDC) n. 1303/2014, orientamenti destinati agli Stati membri e autorità responsabili dei programmi in materia di "valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate" nell'ambito dell'attività di gestione dei programmi legati ai fondi strutturali relativi al ciclo di programmazione 2014/2020, e che approva uno specifico strumento di autovalutazione dei rischi di frode, definendone le regole per il relativo utilizzo;
- al paragrafo 3.2 specifiche determinazioni in ordine alla composizione del gruppo di autovalutazione, prevedendo l'individuazione dei componenti nell'ambito delle Direzioni interessate dalla gestione degli assi del Programma, impegnati nella gestione delle funzioni di selezione delle operazioni, nei controlli e nella liquidazione dei contributi, ivi compresi i rappresentanti dell'Autorità di



## Regione Lombardia

---

Certificazione degli organismi di attuazione, nonché la partecipazione dell'Autorità di Audit al processo di autovalutazione in veste consultiva di osservatore;

2. EGESIF\_14\_0013\_final del 18/12/2014 di approvazione delle Linee Guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione dell'AdG, richiamando qui in particolare:

- nella parte in cui, al capitolo 2.6, si prevede che “ai sensi dell'allegato XIII, punto 3.A. vi), del CPR, ai fini della designazione, l'AdG ha l'obbligo di porre in essere procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate” e che “tali procedure dovranno definire le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento 1303/2013, che impongono all'AdG di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati”;
- nel punto in cui non prevede l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi di frode prima della designazione dell'AdG, ma richiede che nel contesto del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) sia prevista una procedura che, definito un calendario per l'attuazione della valutazione iniziale dei rischi, venga effettuata in una fase precoce di attuazione del programma, individuando la frequenza prevista per una valutazione aggiornata dei rischi, il soggetto incaricato di eseguire la valutazione dei rischi e il soggetto incaricato di predisporre successivamente le necessarie misure antifrode;
- al punto 3.34, “si raccomanda di effettuare la valutazione dei rischi prima della designazione dell'AdG oppure entro e non oltre i sei mesi successivi alla designazione”;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 16892 del 22/12/2017 di adozione del SI.GE.CO. del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020, nella parte in cui, al punto 2.1.5, prevede, in attuazione del quadro normativo e delle Linee Guida sopra richiamati, la costituzione del gruppo di autovalutazione dei rischi di frode e la validazione, da parte del responsabile delle misure antifrode del Programma, del documento di autovalutazione entro sei mesi dalla data di designazione dell'AdG;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 460 del 17/01/2018 di designazione dell'AdG del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020;

**VISTO** il Decreto n. 5414 del 17/4/2018 di “Costituzione del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode nell'ambito della gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020 e nomina del responsabile delle misure antifrode, in attuazione della norma dell'art.125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;



## Regione Lombardia

---

**PRESO ATTO** che il Gruppo di autovalutazione del rischio di frode istituito con tale decreto si è riunito in 5 sessioni di lavoro nelle seguenti date: 22 e 29 maggio 2018, 5, 12 e 26 giugno 2018, per l'elaborazione condivisa del Documento "Formalizzazione degli esiti derivanti dal processo di valutazione del rischio frode nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera 2014/2020" e del relativo allegato "Valutazione dell'esposizione a rischi di frode specifici nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia/ Svizzera 2014-2020" – elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che, per effetto dello stesso decreto sopra richiamato n. 5414/2018, l'AdG è responsabile dell'attuazione delle misure antifrode individuate dal Gruppo di autovalutazione dei rischi di frode nell'ambito del processo di gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia– Svizzera 2014/2020;

**VISTA** la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

### DECRETA

1. di approvare gli esiti dell'autovalutazione ed approvare il documento "Formalizzazione degli esiti derivanti dal processo di valutazione del rischio frode nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Svizzera 2014/2020" e del relativo allegato "Valutazione dell'esposizione a rischi di frode specifici nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia/ Svizzera 2014-2020" – elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione e alle Amministrazioni partner del Programma.

IL DIRIGENTE

ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge